

STATUTO

"Baldissero Sport - Associazione di Promozione Sociale – ASD"

Premessa

1. È costituita l'Associazione "Baldissero Sport - Associazione di Promozione Sociale- ASD", in breve "Baldi Sport APS- ASD", avente la natura di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia (d'ora in avanti anche "Associazione").

2. L'Associazione "Baldissero Sport - Associazione di Promozione Sociale - ASD- ASD", nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

3. L'Associazione "Baldissero Sport - Associazione di Promozione Sociale- ASD" accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti del C.S.I. quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).

Art. 1 – Denominazione sociale

L'Associazione assume la denominazione di "Baldissero Sport - Associazione di Promozione Sociale ASD" (d'ora in avanti detta anche Associazione).

L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 – Scopi e Attività

L'Associazione "Baldissero Sport - Associazione di Promozione Sociale - APS" non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:

a) promuove la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare di quelli che praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;

b) promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;

c) promuove e sviluppa l'associazionismo, in particolare sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;

d) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;

e) promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;

f) si propone di indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;

g) sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse;

h) promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, al fine di valorizzare l'impegno giovanile, mediante percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.

Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2021 e del D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alla disciplina del Basket e della Pallavolo

Nello specifico viene svolta:

- la promozione e diffusione della passione per lo sport dilettantistico ed in particolare verso il gioco del basket e della pallavolo, con specifico orientamento verso i giovani;

- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e

sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo, anche mediante allenamenti personalizzati e massaggi sportivi;

- l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, mediante ogni intervento e iniziativa utile allo scopo;

- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento e al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale e agonistica, compresi corsi di formazione per preparatori atletici e consulenze sportive;

- la preparazione atletica di squadre;

- l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture Sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, e simili e dei servizi connessi, bar, ristorante, strutture ricettive, e simili, proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;

- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative e ritiri.

Viene svolta attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso la gestione di un posto di ristoro e l'eventuale vendita di articoli sportivi. Con l'affiliazione alla federazione basket e pallavolo si impegna a richiedere l'iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni entro i previsti termini di decadenza per il riconoscimento ai fini sportivi del Coni.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti l'associazione potrà:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

-assumere e concedere agenzie, rappresentazione e mandati; -promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% (sessantasei per cento) delle spese complessive dell'organizzazione. In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'Associazione può altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017: a) Formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa tramite lo svolgimento dell'attività sportiva b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio rifiuti urbani tramite lo svolgimento dell'attività sportiva c) l'incoraggiamento e la promozione di contatti e la collaborazione temporanea con Enti e Associazioni che perseguono finalità analoghe a questa Associazione sociazione L'Associazione può altresì svolgere le proprie attività anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva e centri di benessere o fisioterapici In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli	
---	--

associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 – Durata e sede

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede legale in Via Superga 31/2 nel Comune di Baldissero
Torinese

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica
statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 – Ammissione degli associati

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condivi-
dono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività
di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore
al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione
il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione
dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale
del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni econo-
miche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli
associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota
associativa. La quota sociale è inoltre non rimborsabile e non rivalutabile.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su
domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comu-
nicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda, l' Organo di amministrazione
deve entro 60 giorni ,motivare la deliberazione di rigetto, chiedere che sull'i-
stanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

In particolare, gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- c) frequentare i locali dell'Associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- e) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- g) consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- h) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Alla assemblee sono convocati anche gli associati minorenni che vengono rappresentati ,con diritto di voto, dall' esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione del socio minore

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per:

a)morte,

b)recesso, formalizzato per iscritto;

c)esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

a)l'Assemblea;

b)l'Organo di amministrazione;

c)l'Organo di controllo;

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo – ove nominato – ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione "Baldissero Sport - Asso-
ciazione di Promozione Sociale" ASD", ne determina le linee di politica asso-
ciativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla
legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno
tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota
associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assem-
blea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di con-
vocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in
corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo
di 3 associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza,
dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assem-
blea stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilan-
cio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne
fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello
fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo,
l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, pec o e-mail al
recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede
dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a)che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b)che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c)che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d)che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;
- b) nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei

presenti e delibera lo scioglimento, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, incluso il Presidente e Vicepresidente.

L'Organo di amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge riservata all'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'Associazione,
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
- c) predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- e) delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- f) cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- g) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

h)documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

i)stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

l)cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.

La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 – II

Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente:

a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;

b) convoca e presiede l'Organo di amministrazione;

c) convoca e presiede l'Assemblea;

Il Presidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e può essere riconfermato.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, per quattro anni e non può svolgere più di tre mandati; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

Il Vice Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 - L'Organo di controllo

Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

c)esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

d)attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 15 – Revisione legale dei conti

Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017,n.117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

Art 15 bis-Responsabile contro abusi,violenze e discriminazioni

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazioni sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art.33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma,

nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale sono individuate e regolate dall'apposito Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della società.

In ogni caso, la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui ai precedenti commi è effettuata entro e non oltre il 1 luglio 2024.

Art. 16 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art. 17 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento

delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18– Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dell' art 8 del Dlgs 36721 ,del Coni e degli enti a cui si affilia,a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, osservate le disposizioni di legge in materia.

Art. 19 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

Art. 20 - Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 21 - Bilancio sociale

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Asso- ciazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio so- ciale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministra- zione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 22 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 23– Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art 24 bis -Il rapporto di lavoro sportivo intercorrente con la Società è regolato dall'art. 25 e ss. Del D.Lgs. 36/2021.

I lavoratori della Società hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 e ss., D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. a far data dalla sua decorrenza, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del C.O.N.I., del C.I.P. e di Sport e Salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato, le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. In ogni caso, si rinvia per le figure di lavoratore sportivo a quanto previsto dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei Volontari, ivi compresi i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, in conformità all'art. 25, comma 6, del D.Lgs. 36/21, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 36/2021. Ricorrendone i presupposti, la Società può altresì avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. In ogni caso, non sono lavoratori sportivi, ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Le prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente nella misura delle spese documentate relative al vitto, alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, nel rispetto della normativa vigente. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'art. 36, comma 6 quater, D.Lgs. 36/2021. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla Società cui il Volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i Volontari, se non tesserati, in capo alla Società che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Società si impegna ad acquisire ogni documento utile e/o necessario per le finalità di cui al presente articolo ai sensi della normativa vigente applicabile, ivi compreso quanto previsto dall'art. 33, ultimo comma, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Art 24 ter-Rapporto di lavoro sportivo del dilettantismo

Il rapporto di lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo intercorrente con la Società è regolato dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2021.

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quanto ricorrono i requisiti di cui all'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 36/2021

La società provvederà a comunicare, secondo la normativa vigente, al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, nelle forme e modalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 39/2021, nonché delle relative disposizioni attuative. La Società si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 25 – Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. e quelle del Codice civile.

Baldissero li 31/07/2024

IN ORIGINALE FIRMATO:

BARAVALLE DARIO

FANTINO MARZIO

LUISE LUISA

AMITRANO IVAN

GADDO CARLO

GIAMMELLO DANIELA

BRUNI ANDREA

FINZI JACOPO

[Handwritten signatures of the listed individuals]